

Si ritiene
gli effetti di cui all'art. 23, lett. a)
1125-4-1986



CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

Così composta:

dott.ssa Mirra Maria Teresa	Presidente
dott. Tilocca Alberto	Consigliere relatore
dott. Cianfrocca Pierluigi	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 52352/2014,
riservato in decisione alla udienza camerale del 23-3-2015,

tra

Maria Rosa,

RICORRENTE

rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Liguori

e

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.,

RESISTENTE

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

Maria Rosa, con atto depositato in data 23-10-2014, ha proposto opposizione avverso il decreto depositato in data 24-9-2014 (comunicato per posta certificata in pari data) con cui è stata rigettata la domanda, proposta dalla ricorrente con l'originario ricorso del 14-11-2013, per ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento civile.

Ha ritenuto il decreto impugnato che il ricorso era inammissibile, perché proposto quando era oramai decorso il termine semestrale di decadenza (scaduto il 16-10-2013) per la proponibilità della domanda di equa riparazione, previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001, tenuto conto che non si applicava la sospensione dei termini feriali, essendo il suddetto termine non endoprocessuale (ovvero necessario nel corso dello stesso procedimento), bensì assegnato dalla legge per introdurre eventualmente un nuovo procedimento. L'opposizione è fondata.

L'opponente aveva fondato la domanda di equa riparazione sul fatto che il processo presupposto era iniziato con atto di citazione notificato in data 22-11-2002 davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sede distaccata di Gragnano, che aveva poi emesso sentenza depositata il 6-2-2006; proposta impugnazione con atto notificato il 26-7-2006, la Corte di Appello di Napoli pronunciava sentenza depositata il 29-2-2012.

Applicato pertanto il termine annuale di impugnazione, ed a questo applicata la sospensione dei termini feriali, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, stante la mancanza di impugnazione attestata dalla certificazione di Cancelleria del 7-10-2013, è passata in giudicato il giorno 15-4-2013.

Va qui applicato il termine semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione previsto dall'art. 4 della legge 24-3-2001 n. 89.

Si ritiene a questo punto di non condividere la motivazione del decreto impugnato, poiché se è vero che detto termine disciplina la proponibilità di un nuovo e del tutto eventuale procedimento giudiziario, quello cioè di equa riparazione, è anche vero, sulla base della generale applicabilità della sospensione feriale della legge 7-10-1969 n. 742, che trattandosi pur sempre di un termine processuale, anche al termine dell'art. 4 legge 2001 n. 89 si deve applicare la sospensione stabilita nella durata di 46 giorni per il periodo feriale.

Di conseguenza, applicata detta sospensione, il termine semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione andava a scadere in data 30-11-2013, ovvero successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (14-11-2013), che pertanto appare tempestivo.

La domanda di equa riparazione è quindi fondata nel merito.

Sulla base delle date sopra riportate del processo presupposto, deve ritenersi che questo è complessivamente durato (dal 22-11-2002 al 29-2-2012), anni 9.

Si reputa equa, per il giudizio di primo grado, la durata di anni 3, per il giudizio di appello quella di anni 2, quindi complessivamente anni 5, detratti i quali dalla durata del processo come sopra accertata, deriva che questo si è irragionevolmente protratto per anni 4 (anni 9 - anni 5). Apparendo equo, in ragione del fatto che la ricorrente,

nel processo presupposto, era rimasta soccombente nel merito, liquidare la misura minima di euro 500,00 per ogni anno di ritardo, la convenuta Amministrazione, revocato il decreto opposto, va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 2.000,00 (euro 500,00 x 4), oltre gli interessi legali dalla domanda (27-2-2015, notifica dell'atto di opposizione) sino al saldo (non spetta però la richiesta rivalutazione monetaria, Cass. n.18159 del 5-9-2011).

Le spese seguono la soccombenza e sono da distrarsi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando, in accoglimento della proposta opposizione, revocato il decreto opposto:

- 1) condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Maria Rosa, della somma di euro 2.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al saldo;
- 2) condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Maria Rosa, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 984,00, di cui euro 69,00 per esborsi, euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 405,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Michele Liguori, dichiaratosi antistatario.

Roma 23-3-2015

Il Consigliere estensore
dott. Alberto Tilocca

Il Presidente

dott.ssa Mirra Maria Teresa

Depositato in Cancelleria



Roma, 1 LUG. 2015

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
Adriana Esposito